

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1975, n. 7.

Rifinanziamento della legge regionale 17 maggio 1974, n. 33, concernente la disciplina delle manifestazioni e delle iniziative promozionali nel settore del turismo.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La legge regionale 17 maggio 1974, n. 33, dal titolo « Disciplina delle manifestazioni e delle iniziative promozionali nel settore del turismo » è rifinanziata per l'esercizio 1975 con lo stanziamento di lire 350 milioni.

Art. 2

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si procede mediante riduzione di lire 350 milioni dello stanziamento di cui al cap. 5300 « Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione » (Partita: « Rifinanziamento legge regionale 17 maggio 1974, n. 33 ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975.

Lo stanziamento, di cui al comma precedente, viene iscritto al cap. 4600 « Spese per manifestazioni ed iniziative turistiche in Italia e all'estero » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 21 gennaio 1975

Tomelleri